REGOLAMENTO (CEE) N. 2569/69 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1969

che modifica il regolamento (CEE) n. 1390/69 che prevede di mettere a disposizione di alcune industrie di trasformazione della Comunità burro a prezzo ridotto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune di mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1398/69 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte (3), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1211/69 (4), in particolare l'articolo 7 bis,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1390/69 della Commissione, del 18 luglio 1969, che prevede di mettere a disposizione di alcune industrie di trasformazione della Comunità burro a prezzo ridotto (5), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2360/69 (6) prevede, all'articolo 1, che il burro messo in vendita deve essere stato prodotto da almeno 8 mesi; che risulta possibile abbassare a 6 mesi la data di produzione del burro in questione al fine di agevolare l'approvvigionamento delle imprese interessate in alcuni Stati membri in attesa dell'adozione di misure che consentano la libera circolazione del burro di ammasso nella Comunità;

considerando che il Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha formulato un parere nel termine stabilito dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I termini « 8 mesi » che figurano all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1390/69 sono sostituiti dai termini « 6 mesi ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pag. 13.
(3) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.
(4) GU n. L 155 del 28. 6. 1969, pag. 13.
(5) GU n. L 178 del 19. 7. 1969, pag. 25.
(6) GU n. L 299 del 28. 11. 1969, pag. 22.